



Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Bergamo

**DICHIARAZIONE DI APPELLO
DEL PUBBLICO MINISTERO**
- art. 570 c.p.p. -

Alla Corte d'Appello di Brescia

Il Pubblico Ministero dott.ssa Lucia Trigilio, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:
SULAS Giangavino nato il 22 agosto 1943 a Bergamo con domicilio eletto in Milano Piazza San Pietro in Gessate n. 2, presso lo studio dei difensori di fiducia, avvocati Alberto Moro Visconti e Roberta Guarneri del Foro di Milano
BRINDANI Umberto nato il 4 aprile 1958 a Busseto, residente in Segrate, Via San Felice Strada al Lago n. 22, difeso di fiducia dagli avvocati Alberto Moro Visconti e Roberta Guarneri del Foro di Milano

IMPUTATI

SULAS

A) delitto p. e p. dagli artt. 595 C.P., 13 (aggravante di aver attribuito fatti determinati) e 21 Legge 8.2.1948 n.47, perché, quale autore dell'articolo che qui si intende integralmente riportato dal titolo "*Mostro, cancellata l'inchiesta*" apparso sul periodico **OGGI**, numero 18 del 5 maggio 2010, offende la reputazione di Giuliano Mignini, affermando fra l'altro, con riferimento alle indagini svolte da Giuliano Mignini quale Pubblico Ministero titolare dei procedimenti relativi alla morte di Francesco Narducci, sospetto mandante dei delitti del "mostro di Firenze", che:

- "*il pm sosteneva che Narducci... si comprasse i macabri reperti anatomici e li custodisse nel frigorifero per usarli in riti satanici e messe nere*", mentre Mignini mai sostenne la tesi del satanismo;
- "*a ordinare l'omicidio sarebbe stato, secondo l'accusa, il giornalista fiorentino Mario Spezi, anche lui legato alla banda del mostro ... Niente di tutto ciò «il fatto non sussiste»*, ha sentenziato il giudice dell'udienza preliminare *Paolo Micheli*", mentre la posizione di Spezi non era stata oggetto di proscioglimento da parte del G.U.P., ma di archiviazione, peraltro ai sensi dell'art. 125 disp. Att. c.p.p., su richiesta dello stesso P.M. Mignini;
- "*il giallo di Narducci non è mai esistito. Anzi per la sentenza è stata l'invenzione di Mignini. Che ora deve rispondere di questo teorema*", mentre la citata sentenza,

peraltro all'epoca della notizia giornalistica nota solo limitatamente al dispositivo e non alla motivazione, riguardava il reato di associazione a delinquere (ed altri minori), non invece i fatti di omicidio, di sottrazione, occultamento ed uso illegittimo di cadavere, di falso, di favoreggiamento, ipotizzati con riguardo alla morte di Narducci ed oggetto dell'ordinanza di archiviazione, pronunciata dal G.I.P. dott.ssa De Robertis, la quale, in accoglimento di corrispondente richiesta del P.M. e pur confermandone la ricostruzione accusatoria, riteneva l'impossibilità di formulare l'accusa per omicidio nei confronti degli indagati e dichiarava altresì l'intervenuta prescrizione degli altri reati.

Con la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata di cui all'art. 99 co. IV in relazione al co. II nn. 1 e 2 c.p.

Fatto commesso in Bergamo il 5 maggio 2010 o anteriormente

BRINDANI

B) delitto p. e p. dall'art.57 C.P. in relazione agli artt. 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948 n.47, perché, quale direttore responsabile del periodico OGGI numero 18 del 5 maggio 2010 ometteva di esercitare, sul contenuto dell'articolo dal titolo "*Mostro, cancellata l'inchiesta*" sopra specificato, il controllo necessario ad impedire che con esso venisse offesa la reputazione di Giuliano Mignini a cui venivano attribuiti i fatti di cui al precedente capo A).

Fatto commesso in Bergamo il 5 maggio 2010 o anteriormente

Persona offesa: Giuliano Mignini nato a Perugia il 13 aprile 1950 con domicilio eletto in Firenze Via Maggio n. 28 presso lo studio del difensore, avv. Marco Rocchi del Foro di Firenze

Con il presente atto dichiara di proporre

APPELLO

avverso la sentenza n. 1742/2016 emessa il 26 aprile 2016 e depositata il 25 maggio 2016 dal Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, che ha assolto gli imputati "*in quanto il fatto non costituisce reato*".

La sentenza è stata pronunciata all'esito dell'istruzione dibattimentale, consistita nell'escussione dei testi dell'accusa e in diverse acquisizioni documentali (a seguito di produzione delle parti).

MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

Ritiene questo P.M. che le conclusioni e le argomentazioni addotte a sostegno della decisione non possano essere condivise per le seguenti ragioni.

Si osserva innanzi tutto che, malgrado l'ottima sintassi, il riferimento a corrette categorie giuridiche e le pregevoli citazioni giurisprudenziali, il percorso logico seguito dal giudice di primo grado non pare lineare, impedendo di comprendere infine se l'assoluzione sia fondata sul riconoscimento della sussistenza di una scriminante o su quello di una causa di esclusione della colpevolezza oppure sulla ritenuta assenza di dolo o addirittura su tutti e tre questi aspetti.

Invero il Tribunale, dopo un'abile sintesi dei fatti, nel passare ad analizzare la fondatezza o meno dell'accusa di diffamazione a mezzo stampa, ascritta a SULAS

Giangavino quale autore dell'articolo comparso sul settimanale OGGI del 5 maggio 2010 con titolo "*Mostro, cancellata l'inchiesta*" e a BRINDANI Umberto quale direttore responsabile del medesimo periodico, affronta prima il profilo della "continenza" espressiva, poi, rapidamente, quello della verità dei fatti oggetto del pezzo giornalistico, quindi quello del dolo e, infine, quello della colpevolezza in generale.

A parere di questo P.M. un più corretto sviluppo logico avrebbe imposto un ordine diverso: preliminarmente la valutazione dell'antigiuridicità del fatto - con verifica della configurabilità della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca ed analisi, sotto tal riguardo, prima del cosiddetto limite interno della verità del fatto e poi di quello della continenza (ciò perché, nel caso di specie, come evincibile dalla lettura dell'imputazione, i rilievi mossi agli imputati concernevano soprattutto la non corrispondenza al vero di quanto da loro scritto e pubblicato) -, quindi disamina del tema della colpevolezza in generale e, solo da ultimo, considerazione del dolo, che della colpevolezza è la forma fondamentale ed originaria.

Sarà pertanto in questa successione che questa parte appellante svolgerà i propri rilievi in relazione alle risultanze processuali ed al loro uso nella motivazione della sentenza impugnata.

In sede di formulazione dell'imputazione di diffamazione a mezzo stampa questo pubblico ministero richiamò l'intero articolo sopra menzionato, ritenendolo nel suo complesso lesivo della reputazione del dott. Mignini, ma specificò altresì alcuni punti, già peraltro evidenziati nella querela, per tabulas non corrispondenti alla verità giudiziaria che SULAS avrebbe dovuto rendere nota ai lettori.

In altri termini la pubblica accusa intese far rilevare che il cronista non aveva svolto bene il suo compito professionale non solo per aver recato offesa all'immagine pubblica del querelante, ma anche per aver mal informato i lettori.

Con riguardo alla condizione della veridicità della notizia il Tribunale di Bergamo si è preoccupato di trattare solo l'ipotesi del satanismo (dalla fine di pagina 7 della sentenza all'inizio della pagina 8), rilevando come l'attribuzione di questa tesi al dott. Mignini da parte dell'articolista non fosse infondata e, a tal proposito, evidenziando che l'indagine degli anni 2000 relativa all'omicidio di Francesco Narducci era stata iniziata dal P.M. perugino a seguito di telefonate ricevute da un'estetista da parte di ignoti "*i quali si definivano appartenenti ad una congrega di tipo satanista*". Ben diverso, più dettagliato, più scabroso, suscettibile di stuzzicare la curiosità di un certo pubblico, ma non corrispondente al vero è quello che si trova nell'articolo di SULAS: "*Il pm sosteneva che Narducci, famoso gastroenterologo perugino, ordinasse gli omicidi delle coppie, si comprasse i macabri reperti anatomici e li custodisse nel frigorifero per usarli in riti satanici e messe nere...Niente di tutto ciò*". Con tale frase SULAS descrive Mignini come magistrato che avrebbe infondatamente gettato inquietanti ombre su un importante professionista, da lui ritenuto mandante di efferati e plurimi omicidi, collezionista di macabri resti e satanista. Al contrario, se si vede la deposizione della persona offesa nel corso del processo bergamasco, si apprende che se il collegamento fra Narducci e i fetici derivanti dai delitti del mostro era effettivamente emerso nel corso delle indagini, Mignini mai aveva potuto dire e aveva detto quale utilizzo era stato fatto di tali reperti, per cui l'uso per messe nere, "*sette sataniche eccetera, sono fantasia completa degli articolisti*".

Il giudice bergamasco non si è in alcun modo occupato degli altri rilevanti punti di difformità dal vero contenuti nell'articolo incriminato, nel quale, dopo la parte sul

satanismo, è scritto: *“Mignini sosteneva anche che il dottore non fosse annegato accidentalmente nel lago Trasimeno l’8 ottobre 1985, ma fosse stato ucciso ... Perché? Avrebbe avuto una crisi di coscienza e voleva confessare le sue nefandezze. A ordinare l’omicidio sarebbe stato, secondo l’accusa, il giornalista fiorentino Mario Spezi, anche lui legato alla banda del Mostro... Niente di tutto ciò. «Il fatto non sussiste» ha sentenziato il giudice dell’udienza preliminare Paolo Micheli. Il giallo Narducci non è mai esistito. Anzi per la sentenza è stata l’invenzione di Mignini, Che ora deve rispondere di questo teorema”*.

Anche senza essere esperti di diritto, leggendo tale ricostruzione si ricava che il P.M. Mignini si sarebbe inventato (*“è stata l’invenzione di Mignini”*) un omicidio, un movente collegato ad un passato infamante della vittima ed un mandante: un P.M., quindi, visionario, di cui diffidare e che, nell’elaborare il suo *“teorema”*, smentito dal G.U.P., commise degli illeciti, di cui gli è quindi chiesto conto.

La realtà è diversa da quella raccontata da SULAS ed il Tribunale di Bergamo non se n’è dato cura.

Se è vero che il P.M. Mignini condusse un’indagine per omicidio in relazione alla morte di Francesco Narducci e se è vero che Mario Spezi fu indagato per tale fatto, non è veritiero che a seguito della sentenza di Micheli il P.M. sia stato sconfessato su questi punti e si sia trovato egli sul banco degli imputati per aver fatto tali ipotesi investigative. In primo luogo il G.U.P. non fu chiamato a valutare l’accusa di omicidio, perché per tale reato, come per altri, il procedimento era stato separato e lo stesso Mignini aveva chiesto l’archiviazione (sono stati prodotti al fascicolo del dibattimento del Tribunale di Bergamo sia la richiesta, sia l’ordinanza di archiviazione).

Scorrendo le pagine della richiesta di archiviazione e della relativa ordinanza ex artt. 409, 410 c.p.p., riguardanti vari reati (fra cui i delitti previsti dagli artt. 575, 411, 412, 413 c.p.), quello che SULAS definì *“il giallo di Narducci”* (omicidio, occultamento e sostituzione del cadavere) lungi dall’essere mai esistito, risulta esser stato confermato.

Queste alcune delle parole del G.I.P., Dottoressa De Robertis: *“Nel merito deve ritenersi che il quadro di indagine circa le cause della morte è completo ed esaustivo ... - omissis - l’ipotesi del suicidio o dell’evento accidentale è da un lato sconfessata dagli elementi emergenti dalle ctu come di seguito riportati”*. Nel ripercorrere *“i tratti salienti della complessa indagine”* il giudice per le indagini preliminari di Perugia nell’ordinanza del 5 giugno 2009 mise in luce innanzi tutto gli elementi a favore dell’ipotesi di omicidio di Narducci: *“Le iniziali conclusioni del medico legale dott.ssa Donatella Seppoloni, intervenuta nell’immediatezza del ritrovamento del cadavere in data 13/10/1985, del medico perugino scomparso poco dopo le 15,30 del precedente 8/10/1985, circa la morte per annegamento, sono state contraddette dalle ctu a firma del Prof. Giovanni Pierucci ... - omissis - come disposte dal PM ed in particolare quella ex art. 360 c.p.p., con riesumazione del cadavere ed accertamento autoptico ... - omissis - il prof. Pierucci ha precisato quanto segue: «corno superiore di sn vistosamente fratturato - omissis - la menzionata lesione laringea esprime unicamente l’applicazione locale di una violenza meccanica» - omissis - attuata mediante costrizione del collo secondo una «modalità omicidiaria» - omissis - il ctu prof Pierucci, dopo aver escluso che la lesione possa essersi verificata accidentalmente ... - omissis - ha precisato ... - omissis - di ritenere che la lesione sia avvenuta in vita ... - omissis - L’obiettività frattura del corno superiore sinistro della cartilagine tiroide, che il prof. Pierucci ha ritenuto essere avvenuta in vita - omissis - rendeva «quanto meno probabile» che la causa della morte del Narducci risiedesse «in un’asfissia meccanica*

violenta prodotta da costrizione del collo (manuale – strozzamento; ovvero mediante laccio – strangolamento), secondo una modalità omicidiaria».

Con riguardo alla teoria del c.d. “doppio cadavere”, cioè dello scambio della salma di Narducci con quella di un altro uomo, ripescato dal Trasimeno, il G.I.P. De Robertis evidenziò la “*non coincidenza della data del 13 ottobre con quella del reale ritrovamento del cadavere del Narducci*”, nonché la “*radicale incompatibilità*” fra i due corpi, per dimensioni, per dati tanatologici (“*persistenza dei capelli nel «cadavere di Pavia», cioè nel Narducci, a fronte di una qualche perdita segnalata nel «cadavere del lago»*), per conservazione, soprattutto viscerale, e per corificazione del «*cadavere di Pavia*» (contro una “*fase florida di putrefazione*” con “*geo- e/o fitoplancton nei visceri*” caratterizzanti il cadavere di una persona morta per annegamento, causa con cui era stata all’epoca archiviata la morte del medico).

Le tesi accusatorie circa l’omicidio di Narducci, la sostituzione e l’occultamento del suo cadavere quindi furono dal G.I.P. perugino accreditate. La richiesta di archiviazione e il relativo accoglimento furono infatti motivati non dall’infondatezza delle ipotesi di reato, ma dall’insufficienza di elementi per procedere, per quei reati nei fatti ritenuti provati, nei confronti dei soggetti indagati.

Non può invero sottacersi che, nonostante il G.U.P. Micheli non dovesse occuparsi dell’omicidio, in realtà lo fece e si espresse in termini negativi rispetto a tale ipotesi dell’accusa (a pagina 3 della sentenza ex art. 425 c.p.p., vi è infatti la frase “*il giudicante ...- omissis – è dell’avviso che FRANCESCO NARDUCCI si suicidò*” e, alle pagine 216-218 e 461- 518 furono trattate le tematiche delle cause di morte e del supposto omicidio). Lo stesso è a dirsi con riferimento al “*problema del «doppio cadavere»*”, trattato alle pagine 519 e seguenti della sentenza di proscioglimento e ritenuto inverosimile.

Cionondimeno, a parere di chi scrive, una corretta cronaca giudiziaria, per quanto volesse dar risalto alla notizia della recente sentenza del G.U.P. Micheli (di cui peraltro le motivazioni, alla data di stesura dell’articolo di giornale, non disponibili e quindi avrebbero anche potuto essere difforni, nel senso di limitarsi a negare il delitto di associazione a delinquere finalizzato, fra gli altri, ai delitti di omicidio, occultamento ed uso illegittimo di cadavere, senza però confutare l’ipotesi, già corroborata dal G.I.P. De Robertis, dell’effettiva realizzazione di tali reati fine), non doveva omettere di riportare anche le considerazioni espresse da altro giudice, il G.I.P. De Robertis, sulla vicenda.

Inoltre i giornalisti avrebbero dovuto chiarire ai lettori che la sentenza de qua non era definitiva, tant’è che fu successivamente impugnata dal Pubblico Ministero e dalla parte civile. Non si tratta di un dettaglio procedurale, in primo luogo perché la Corte di Cassazione avrebbe potuto sovvertire totalmente la decisione del Giudice dott. Micheli, in secondo luogo perché, pur avendo confermato tale pronuncia proprio nella declaratoria di non luogo a procedere per il delitto di cui all’art. 416 c.p., con sentenza n. 865/2013 pronunciata il 21 marzo 2013 e depositata il 24 settembre 2013 (di cui il Tribunale di Bergamo disponeva, essendo anche questa pronuncia stata prodotta agli atti del fascicolo del dibattimento) il Supremo Collegio, in sede di motivazione, censurò l’operato del G.U.P. perugino, scrivendo: “*con la decisione qui impugnata il GUP ha indubbiamente travalicato i limiti assegnatigli dal legislatore ...*” (pag. 6 sentenza n. 865/2013 cit.), andando “*oltre il consentito laddove si colgono motivazioni o considerazioni ridondanti, oltre che divergenti dalla prospettazione accusatoria in merito alle cause ...- omissis – che determinarono la morte di NARDUCCI Francesco il cui cadavere venne rinvenuto tra l’8 ed il 9 ottobre 1985 ed occultato nei giorni successivi fino al 14 ottobre di quell’anno*”, “*il GUP ...- omissis – ha privilegiato,*

magari sulla base di convincimenti o elucubrazioni personali, la tesi del suicidio". Da tali passaggi si ricava che la tesi di Micheli sul suicidio di Narducci e sulla corrispondenza del suo cadavere con quello ritrovato il 13 ottobre è ritenuta dalla Cassazione basata solo su valutazioni personali del G.U.P. di Perugia, non sulle emergenze investigative, che invece facevano propendere per una diversa ricostruzione ed in particolare per il rinvenimento già l'8-9 ottobre 1985 del cadavere di Narducci, occultato fino al 14 e nel frattempo sostituito, il 13, con il c.d. "cadavere del lago": il "giallo di Narducci", sempre per usare l'espressione giornalistica, oltre ad essere stato sostenuto dal P.M. dott. Mignini e avvalorato dal G.I.P. De Robertis, trova un avallo anche nella sentenza della Suprema Corte.

L'articolo pubblicato su OGGI, che lo stesso giudice di Bergamo definisce "molto condensato", senza peraltro trarne le dovute conseguenze, trascura quindi tutti gli elementi favorevoli all'accusa e ciò, già di per sé, dimostrerebbe l'intento di gettare ombre sul P.M.

L'intendimento è ancor più evidente laddove viene distorta anche la notizia del processo in cui Mignini fu effettivamente imputato.

Leggendo il servizio di OGGI e precisamente il sommario - "*Per i giudici di Perugia non ci fu nessun complotto. Condannati solo gli inquirenti*" - e l'ultima frase - "*Alla fine, gli unici condannati di questa inchiesta, come ha dichiarato Mario Spezi, sono Giuliano Mignini (1 anno e 4 mesi) e il superpoliziotto Michele Giuttari (1 anno e 6 mesi): abuso d'ufficio, per avere svolto indagini illecite*", si comprende che le indagini per la morte di Narducci furono "illecite", non avrebbero dovuto essere fatte e pertanto Mignini e Giuttari furono poi condannati per abuso d'ufficio.

Ma ancora una volta la realtà è diversa.

Innanzitutto l'articolo nemmeno in questo caso precisa la non definitività della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 22 gennaio 2010, che fu infatti impugnata e, dopo vicissitudini processuali (quali spostamenti di competenza territoriale-funzionale) portò al proscioglimento degli imputati (si vedano le pagine 36 e seguenti delle trascrizioni della deposizione del teste Mignini all'udienza del 16 giugno 2016).

Inoltre i giornalisti non danno conto che la medesima sentenza fiorentina, se aveva condannato gli imputati per alcune ipotesi di reato loro ascritte, li aveva assolti per altre. Ma soprattutto SULAS e BRINDANI non specificano che le imputazioni riguardavano singoli atti di indagine, non l'inchiesta nel suo complesso, come invece è lasciato intendere ai lettori.

E' noto che la giurisprudenza di legittimità esclude la sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca in presenza di suggestivi accostamenti: "*In tema di diffamazione a mezzo stampa, è consentito al giornalista effettuare accostamenti tra notizie vere, a condizione che esse non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo una autonoma valenza lesiva*" (Sez. 5, Sentenza n. 21234 del 6/3/2001 Ud., dep. 24/05/2001).

L'intera pagina 53 del settimanale OGGI numero 18 del 5 maggio 2010 è costruita con avvicinamento di notizie tali da ingenerare l'idea che Mignini svolga indagini illecite a danno di persone incolpevoli.

Già si è sottolineato il tenore fortemente allusivo del sommario ed in proposito si ricorda quanto spiegato dall'imputato SULAS nel corso del suo esame il 25 settembre 2015 ("*in genere i titoli li fa o un Vice Direttore o un Caporedattore, li sottopone al vaglio del Direttore, se sono di buon umore e sono cortesi, chiedono un parere all'estensore del pezzo*") a dimostrazione che la scelta delle parole del "sottotitolo" fu

condivisa con BRINDANI e fors'anche con SULAS. Del resto la stessa giurisprudenza riconosce in capo al Direttore responsabile il compito di *"vigilare a che nessuno venga offeso attraverso gli articoli del giornale"* e *"la funzione di disporre o quanto meno approvare, l'impaginazione e quindi la presentazione degli articoli, attraverso la loro disposizione nelle pagine, e la redazione grafica e letterale dei titoli"* (Sez. 5, Sentenza n. 8622 del 26/05/2000 Ud. dep. 1/8/2000)

Si è altresì rimarcata la frase di chiusura dell'articolo, anch'essa evocativa di una generale illiceità dell'indagine.

Ma v'è di più.

Anche la scelta delle fotografie non è casuale. Ve n'è una, grande, ritraente il P.M. Mignini, a conferma che l'articolo mirava proprio a criticare il dott. Mignini, diversamente da quel che SULAS vuol far credere (e cioè che esso fosse incentrato sulla notizia della sentenza Micheli a chiusura, *"sei a zero"*, di una *"partita"*, di un' *"inchiesta così grande, così estesa, con fior di nomi, con fior di personaggi, con l'arresto di Mario Spezi"* – pag. 27 delle trascrizioni del 25 settembre 2015).

Si tratta quindi di stabilire se di legittimo uso del diritto di critica, oltre che di cronaca possa essersi trattato e così non pare a questo pubblico ministero.

Al riguardo e sempre per rimanere sul tema dell'impaginazione, si ponga attenzione alla decisione di accostare alla notizia dell'indagine sulla morte di Narducci la foto di Pacciani con il titoletto *"Pacciani morì innocente"*. Ancora una volta notizia corretta, ma abilmente selezionata fra più informazioni del pari vere e messa vicino a quella dell'esito vano dell'indagine di Mignini. Fra i vari protagonisti dell'inquietante caso del c.d. *"mostro di Firenze"*, viene preferito quello che *"morì innocente"* (dopo l'assoluzione in secondo grado e prima della celebrazione del nuovo giudizio di appello, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione - sentenza n. 183 del 12 dicembre 1996 – del provvedimento della Corte di Assise di Appello di Firenze) e non già i condannati in via definitiva Mario Vanni o Giancarlo Lotti: la scelta non si collega, come si potrebbe sulle prime pensare, alla particolare notorietà del personaggio Pacciani, ma, come si desume dalla didascalia *"Accusato di essere il Mostro, morì nel '98 dopo l'assoluzione in Appello"* (senza alcuna aggiunta circa l'annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione), al suo proscioglimento, allo scopo di associarvi l'idea che anche le persone indagate da Mignini erano innocenti e quindi ingiustamente sottoposte a procedimento penale.

A tali sapienti suggestioni si aggiungono le espressioni che anche il giudice del Tribunale di Bergamo ha definito *"dai toni più «forti»"*, *"finanche eccessiva"* (pagine 6 e 8 della sentenza impugnata), nonché altre che quello stesso giudice ha totalmente ignorato, quali *"non è stato trovato uno straccio di prova"* e *"ad accusare Mario Spezi e gli altri (che hanno passato nove anni di inferno...)"*: non si ritiene pertanto condivisibile l'affermazione del giudice *"orobico"* secondo cui *"tutto il tono dell'articolo «incriminato» appare proporzionato alla rilevanza della notizia"*, perché invece tutto fu costruito ad arte per far risultare il dott. Mignini un magistrato che fa indagini *"mostruose"* fondate sul nulla ed addirittura *"illecite"*, coinvolgendo innocenti i quali, a causa di tali procedimenti, patiscono per anni le pene dell' *"inferno"*... Il P.M. di Perugia ne esce così dipinto come *"diabolico"*.

Gli aspetti finora indicati sono così numerosi e accortamente collegati fra loro, da non potersi considerare sviste o *"sfumature di valutazione"* percepibili solo da chi *"avesse una profonda conoscenza degli atti giudiziari"*, come scrive il giudice di Bergamo a proposito dei rilievi fatti all'articolo dal querelante (pagina 8 della sentenza che si impugna).

Risulta quindi inutile o improprio il richiamo operato dal giudice di primo grado alla giurisprudenza della Corte Costituzionale al fine di ricordare che il cittadino *“sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate”* (si veda pagina 10 della sentenza appellata). Si tratta di principi da decenni pacifici e che certamente questo P.M. non mette in discussione, né lo ha fatto nel richiedere la condanna degli imputati in sede di conclusioni. Infatti, nel caso di specie, SULAS e BRINDANI sono proprio chiamati a rispondere di azioni da loro controllabili, qual è il contenuto della articolo giornalistico dal primo redatto, dal secondo pubblicato. E se per caso (ma così non è, come si vedrà) qualche dato loro sfuggiva, vi era tuttavia un loro preciso dovere di informarsi e correttamente riportare le notizie. Infatti *“il diritto di cronaca giornalistica costituisce un aspetto essenziale del diritto di libertà di manifestazione del pensiero riconosciuto dall'art. 21 della costituzione e può, pertanto, essere esercitato anche quando ne derivi una lesione all'altrui reputazione, atteggiandosi a causa di giustificazione ai sensi dell'art. 51 cod. pen. tale diritto, però, non è assoluto ed i suoi limiti, in aderenza proprio alle finalità sociali che persegue, vanno ravvisati: a) nella necessità che l'esposizione della notizia sia obiettiva e serena, nel senso che non si tratti di una incivile denigrazione dell'altrui personalità; b) nella necessità che esista un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti; c) nella necessità che la notizia pubblicata sia vera, o almeno sia stata seriamente accertata. pertanto, il giornalista, per poter addurre come discriminante, l'esercizio del diritto di cronaca, deve essere diligente ed accorto, sia nello scegliere le fonti di informazione e nel vagliarne caso per caso l'attendibilità, sia nell'esperire i controlli che la perizia professionale può suggerirgli. se a tale condotta non si uniforma e la notizia è falsa, egli non agisce più nell'ambito di liceità riconosciuto dall'art. 21 della costituzione, ma resta soggetto alla sanzione dell'art. 595 cod. pen.”* (Sez. 5, Sentenza n. 7776 del 26/5/1983 Ud. (dep. 1/10/1983).

La lesione della reputazione di Giuliano Mignini non può in alcun modo reputarsi una conseguenza fortuita, risultando semmai, sulla base delle osservazioni sopra svolte, lo scopo ultimo di una pagina di giornale, abilmente realizzata per far risaltare tutte le pecche di quel sostituto procuratore.

Pertanto risultano fuori luogo le citazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 1085 del 1988 operate dal giudice di Bergamo. Tale decisione, com'è noto, riguardò la fattispecie di furto d'uso di cui all'art. 626 n. 1 c.p. che prevede un regime sanzionatorio più mite rispetto al furto comune per il caso in cui *“il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”*: la Consulta dichiarò l'illegittimità costituzionale di tale norma, ritenuta in contrasto con l'articolo 27 comma I della Costituzione (*“la responsabilità penale è personale”*) *“nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta al caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta”*.

Quando i giudici costituzionali scrivono, come riportato nella sentenza oggetto della presente impugnazione, che per il rispetto dell'art. 27 primo comma Cost., *“è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili”*, lo fanno con riguardo all'ipotesi in cui taluno dei dati significativi, che il legislatore valuta negativamente (nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte, la mancata restituzione della cosa

suscettibile di determinare, secondo la precedente giurisprudenza coerente con il dato letterale dell'art. 626 comma I n. 1 c.p., l'inquadramento nella più grave fattispecie di furto comune), non sia addebitale al soggetto per caso fortuito o forza maggiore e pertanto non sia rimproverabile.

“Il caso fortuito consiste in quell'avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6982 del 19/12/2012 Ud. dep. 12/02/2013). *“Mentre il caso fortuito consiste in un quid imponderabile ed imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto soverchiando ogni possibilità di resistenza e di contrasto, la forza maggiore si concreta in un evento derivante dalla natura o dall'uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito”* (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8826 del 21/4/1980 Ud. dep. 10/07/1980).

Nel processo di diffamazione a mezzo stampa conclusosi con la sentenza ora impugnata non vi è stata allegazione e men che meno prova di alcun caso fortuito o forza maggiore; del resto si ha difficoltà ad ipotizzare, in una fattispecie di tal genere, fattori tali da escludere, come ha fatto il Tribunale di Bergamo, la rimproverabilità delle condotte, dell'evento lesivo della reputazione, del nesso eziologico fra le prime ed il secondo e tali quindi da escludere la colpevolezza degli agenti.

Le condotte dei due giornalisti sono censurabili innanzi tutto perché, come sopra esposto, riportarono informazioni erranee o comunque incomplete (la Cassazione - Sez. 5, Sentenza n. 44024 del 4/11/2010 Cc. dep. 14/12/2010 - non ha mancato di rilevare che la completezza è un requisito necessario per la verità della notizia). Né gli imputati potrebbero farsi scudo con eventuali imprecisioni o lacune nelle loro fonti, perché essi vennero meno al loro dovere di diligenza nel modo stesso di acquisire le informazioni (per cui imprecisioni o lacune non dipesero certamente da caso fortuito o forza maggiore, ma da superficialità). Lungi dal consultare e studiare gli atti giudiziari, cosa che è pretendibile da chi fa cronaca giudiziaria, chi scrisse l'articolo de quo si procurò le notizie scorrendo i quotidiani e parlando, non con i diretti interessati (cioè col P.M. dott. Mignini e con il G.U.P. dott. Micheli), ma *“con tutte le conoscenze”* fatte a Perugia *“seguendo il processo di primo grado per l'omicidio Meredith”* (queste le dichiarazioni rese da SULAS nel corso del suo esame dibattimentale), procedimento del tutto distinto rispetto a quello relativo alla morte di Narducci.

L'articolaista non si preoccupò di leggere le imputazioni ed il dispositivo della sentenza Micheli, ma, al massimo, di parlare con gli avvocati, i quali esponevano le loro *“intuizioni”* (pag. 17 trascrizioni del 25 settembre 2015), ma certo non potevano sapere quali sarebbero state le argomentazioni del giudice, dato che la motivazione non era all'epoca disponibile.

Al contrario, *“il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa sia costituita da un'altra pubblicazione giornalistica, atteso che, in tal caso, l'agente si limita a confidare sulla correttezza e professionalità dei colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale”* (Sez. 5, Sentenza n. 35702 del 19/5/2015 Ud. dep. 26/8/2015).

Tra l'altro è lo stesso SULAS a riconoscere che nel caso di un settimanale, qual è OGGI, a fronte di una notizia, *“non è all'istante”* che il direttore chiede la stesura di un articolo e di un commento, ma c'è una settimana di tempo, quindi *“il giornalista del settimanale ... può ragionarci un po' di più, aspettare ... approfondirla questa notizia”* (pagina 25 delle trascrizioni del 25 settembre 2015). Egli pertanto avrebbe potuto e

dovuto approfondire, procurarsi ed esaminare gli atti necessari (almeno le imputazioni ed il dispositivo della sentenza Micheli), mentre si limitò a fare *“un giro di telefonate”* (pagina 23 delle trascrizioni in data 25 settembre 2015).

La pronuncia assolutoria degli imputati SULAS e BRINDANI nemmeno può giustificarsi alla stregua delle affermazioni contenute, sempre in punto di colpevolezza, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 322 del 2007, parimenti invocata dal giudice di primo grado.

La lettura completa ed attenta di tale decisione, che a propria volta si rifa a quella storica n. 364 del 1988 sull'art. 5 c.p., chiarisce che il principio desumibile dall'art. 27 Cost. va inteso nel senso di impedire addebiti penali a chi versava in situazione di errore/ignoranza inevitabile. Come pure riportato dal giudice di Bergamo, la Consulta nel 2007 osservò che il principio in questione *“mira ... a garantire ai consociati libere scelte d'azione ... sulla base di una valutazione anticipata («calcolabilità») delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta; «calcolabilità» che verrebbe meno ove all'agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perché non solo non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili”*. Infatti *“deve poter essere mosso all'agente almeno il rimprovero di non aver evitato, pur potendolo, di trovarsi nella situazione di manchevole o difettosa conoscenza”* ed *“il giudizio di inevitabilità postula ... - omissis - un «impegno» conoscitivo proporzionale alla pregnanza dei valori in giuoco”*. Pertanto quando la Corte scrisse che *“il principio di colpevolezza - omissis - si pone - omissis - anche come canone ermeneutico per il giudice, nella lettura e nell'applicazione delle disposizioni vigenti”*, intendeva invitare i giudicanti penali a verificare sempre che si potessero muovere rimproveri all'imputato e che questo non si fosse invece trovato, inevitabilmente, in un stato *“di manchevole o difettosa conoscenza”*.

E' invece davvero arduo sostenere che i giudici costituzionali avessero in mente interpretazioni come quelle dichiarate dal giudice bergamasco e cioè di un mezzo per *“alleggerire in qualche misura l'imponente ed ormai insostenibile carico penale che grava su quasi tutti gli Uffici giudiziari dello Stato”*, con l'effetto di sostituire l'organo giudiziario a quello legislativo, cui solo compete di scegliere se *“condotte caratterizzate ... da profili di illiceità”* debbano o meno *“trovare la loro sanzione nell'ambito dell'ordinamento penale”* (così a pagina 12 della sentenza impugnata). Soprattutto suscita perplessità la generalizzazione con cui, secondo il giudice di Bergamo, si dovrebbe far uso del principio di colpevolezza, in tale distorta maniera inteso, in certi settori criminali (quelli per consuetudine noti come reati dei *“colletti bianchi”*), quasi fosse una sorta di rasoio di Occam per giungere a rapida conclusione (assolutoria) di tutti i procedimenti aventi ad oggetto tali tipologie di imputazioni, non ritenute da quel giudice meritevoli della sanzione penale.

Il principio di colpevolezza è invece uno strumento giuridico raffinato (un cesello per non uscir di metafora), che impone un'analisi scrupolosa, fattispecie per fattispecie.

Nel caso di cui si tratta non è ravvisabile alcuna condizione di ignoranza scusabile (e quindi di non rimproverabilità o non colpevolezza), quanto al fatto, né quanto al precetto.

Cominciando da quest'ultimo argomento, non vi è alcuna prova in atti (e sorprenderebbe che possa esservi, visto che gli imputati sono dei c.d. *“intellettuali”* e le norme in questione sono di facile accesso) dell'ignoranza incopevole da parte di BRINDANI e SULAS (il quale, peraltro, all'epoca dei fatti, aveva già riportato due condanne per il medesimo delitto di cui agli artt. 595 c.p. e 13 l. 47/1948) dell'esistenza di norme penali che sanzionano la diffamazione a mezzo stampa.

Quanto al fatto, basti ricordare che SULAS curò la redazione dell'articolo: il contenuto e la forma sono quindi frutto completo di sua consapevole volontà. Essi, come diffusamente illustrato, presentano omissioni (assolutamente evitabili - soprattutto da chi, come SULAS, aveva esperienza almeno ventennale di cronaca giudiziaria- con una più accurata selezione delle fonti o meglio, come si commenterà poi, con una maggior onestà intellettuale), offrono accostamenti sottili e salaci, nonché includono alcune parole di particolare effetto (per esempio "*straccio di prova*", "*invenzione*", "*inferno*"): nulla di tutto ciò è casuale, attribuibile a terzi e men che meno a forze esterne, né quindi era inevitabile.

Analoghe valutazioni valgono per BRINDANI, per posizione tenuto a controllare l'articolo e che infatti ebbe modo di vederlo ed approvarlo.

Sostanza e stile giornalistico sono quindi pienamente ascrivibili agli imputati sia sotto il profilo obiettivo, sia sotto quello soggettivo (SULAS e BRINDANI sapevano cosa scrivevano e cosa pubblicavano e quello scritto, quella pubblicazione erano da loro voluti): nemmeno il giudice di primo grado lo mette in dubbio.

Ciò di cui invece dubita il Tribunale è la sussistenza del dolo con riferimento all'evento del reato, cioè con riguardo all'offesa all'altrui reputazione.

Ad avviso di questo P.M. vi sono diversi dati che consentono di ritenere provato l'elemento soggettivo anche in relazione all'evento (coscienza e "*precisa volontà di attentare all'altrui reputazione*", per impiegare le parole della sentenza impugnata).

Un primo dato è rappresentato dallo stesso corpo del reato.

Se la volontà non è di infamare, ma solo di informare, non vi è ragione di ricorrere ad espressioni quali "*non è stato trovato uno straccio di prova*", laddove lo stesso concetto si può spiegare con le più consone frasi "*non è stata raggiunta la prova*", "*non è stato ritenuto provato*".

Nel riferire dell'insuccesso di un'indagine, se non si intende focalizzare l'attenzione e gettare discredito sul magistrato che l'ha condotta, non vi è necessità, di ricordare al lettore che si tratta dello stesso P.M. che conduce un altro rilevante, ma totalmente differente, caso. Se lo si fa, è per suscitare nel pubblico sfiducia in quell'inquirente e nelle sue attività.

Se non si intende offendere, nel contesto di un articolo teoricamente incentrato sulla notizia di una sentenza di proscioglimento, si evita di inserire riferimenti a condanne riportate da chi ha svolto le indagini terminate con quella sentenza o, almeno, si precisa che si tratta nell'uno, come nell'altro caso (cioè sia per il proscioglimento nell'indagine condotta, sia per la condanna nel procedimento subito), di decisioni non definitive.

Se non si vuole recare dispiacere ad una persona, non la si addita al pubblico come responsabile di anni di "*inferno*" per coloro che sono stati indagati, in modo da suscitare in quella persona senso di colpa, di vergogna per quanto fatto e per la "*sconfitta*" riportata ("*il pubblico ministero, Giuliano Mignini, - omissis- stavolta è stato sconfitto*" sono sempre parole dell'articolo).

Né vi era motivo per i giornalisti di inserire la foto dell'imputato di un altro procedimento (Pacciani), evidenziandone l'assoluzione e tacendo la non definitività della relativa sentenza, se non quello di indurre ad associare tale esito processuale a quello dell'indagine condotta da Mignini in modo da tratteggiarlo quale magistrato che persegue gli innocenti e così screditarlo.

Oltre a ciò che si evince direttamente dalla pagina di giornale si deve naturalmente aver riguardo anche all'emergenza dell'istruzione probatoria orale.

Il teste Mignini ha dichiarato che "*il procedimento Narducci fu utilizzato a livello di polemica giornalistica contro ... l'impostazione che era stata data al processo a carico*

di Amanda Knox". Tale affermazione, lungi dall'essere l'effetto di una particolare sensibilità della vittima, come parrebbe intendere il Tribunale di Bergamo, trova assoluta conferma nel reportage, che già nel secondo paragrafo contiene il riferimento al processo in cui Mignini "ha fatto condannare Amanda Knox e Raffaele Sollecito". Si noti, in proposito, la scelta sintattico-lessicale: il dott. Mignini non è definito il P.M. che ha sostenuto l'accusa e/o richiesto la condanna, ma quello che ha il potere (che ovviamente nessun pubblico ministero ha, ma i lettori sono portati a credere il contrario) di far condannare chi vuole. Percorrendo poi tutto l'articolo emerge un filo conduttore che lega gli indagati del procedimento conclusosi con la sentenza di proscioglimento del G.U.P. di Perugia, Pacciani che fu assolto in appello a Firenze, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, che, sembrerebbe dire l'articolista, furono ingiustamente "fatti condannare" da Mignini.

Infatti in sede di testimonianza il dott. Mignini ha spiegato che l'articolo de quo fu usato per delegittimarlo nel processo a carico di Amanda Knox, procedimento che pendeva in appello e in cui i P.M. della procura presso il Tribunale (quindi anche lui) erano stati applicati per seguire anche il secondo grado.

Significative sono anche le risposte date dall'imputato SULAS nel corso del suo esame dibattimentale.

Egli ha ammesso di aver saputo che le indagini per l'ipotesi di omicidio di Francesco Narducci, all'epoca del dispositivo della sentenza Micheli e della stesura dell'articolo, si erano già concluse con archiviazione (quindi su richiesta dello stesso P.M.) e non erano oggetto del procedimento sottoposto al vaglio del G.U.P. Tuttavia non fece menzione di ciò nel suo pezzo, né si era preoccupato di leggere l'ordinanza di archiviazione e la relativa richiesta perché "non" gli "interessava" (pag. 11 trascrizioni del 25 settembre 2015), la considerava "giornalisticamente ininfluyente" (pag. 13 trascrizioni del 25 settembre 2015). Se ne desume che nell'elaborazione dell'articolo ci fu non solo superficialità, ma volontaria, dolosa omissione di dati importanti, che avrebbero scongiurato o almeno ridotto l'effetto negativo sull'immagine del P.M.

SULAS ha altresì confermato di non aver creduto, né concordato sulle impostazioni accusatorie di Mignini quanto al procedimento di Narducci, ma nemmeno con riguardo al processo a carico di Raffaele Sollecito e Amanda Knox, che in quel periodo SULAS seguiva, parlando con tutti persino con la mamma di Amanda tramite un'interprete. Questo comprova il modo in cui SULAS si procura le notizie di cronaca giudiziaria e cioè discorrendo con le persone emotivamente più coinvolte, ma tecnicamente estranee al processo, anziché acquisendo e leggendo i provvedimenti giudiziari, con ogni conseguenza in ordine ai rischi, assolutamente accettati, che le notizie non siano corrette, obiettive, complete, precise e possano anche tramutarsi in denigrazione di altri.

P.Q.M.

Voglia la Corte d'Appello di Brescia, rinnovato il giudizio, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

Bergamo, 30 giugno 2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott.ssa Lucia Trigilio - Sost.)

